

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 046/CFA

(2018/2019)

**TESTI DELLE DECISIONE RELATIVE AL
COM. UFF. N. 077/CFA– RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 2017**

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Serapio Deroma Avv. Roberto Borgogno – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. FERRETTI MAURO E ALLA SOCIETÀ UNIONE SPORTIVA AREZZO SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2582/70 PF 17/18 GP/GC/BLP DEL 4.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FERRETTI MAURO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERE E E D), PUNTI 2, 4 E 6) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017;

- INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. FERRETTI MAURO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ AREZZO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERE E D), PUNTI 2 4 6) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2582/70 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

Il deferimento della Procura Federale

Con provvedimento 2582/70pf17-18/GP/GC/blk, in data 4.10.2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Ferretti Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo S.r.l.:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3 del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 2) del C.U. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26.6.2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi alla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 4 del C.U. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al

pagamento dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e al periodo di svolgimento degli stessi;

c) violazione di cui agli artt. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E), punto 6) del C.U. n. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso alle altre figure previste dal sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Unione Sportiva Arezzo S.r.l.

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Ferretti Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* della Società Unione Sportiva Arezzo S.r.l., come sopra descritto:

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 2) del C.U. n. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver corrisposto, entro il termine del 26.6.2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 4) del C.U. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lett. E, punto 6 del C.U. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, alle altre figure previste dal sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati.

Il giudizio di primo grado e la decisione del Tribunale Federale Nazionale

Nel corso del giudizio di primo grado, il Sig. Mauro Ferretti, in proprio e quale legale rappresentante della Unione Sportiva Arezzo S.r.l. ha depositato una memoria difensiva nella quale ha evidenziato che, salvo il mancato pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017, correttamente accertato dalla Co.Vi.So.C. in data 11.7.2017, nessun altro inadempimento doveva ascriversi ai deferiti in relazione al mancato versamento dei contributi Inps, giacché essi avevano tempestivamente avanzato all'Inps una istanza di rateizzazione all'Inps, la quale però era stata accolta solo con provvedimento dell'11.7.2017, a seguito del quale l'Arezzo aveva versato appunto la somma corrispondente alla prima rata. Nessun rimprovero poteva quindi essere mosso ai deferiti, sempre secondo la memoria difensiva, in merito al mancato pagamento dei contributi Inps, cosicché le società deferite chiedevano il proscioglimento dalle relative incolpazioni con irrogazione di una sanzione prossima al minimo edittale con riguardo al solo capo I A dell'atto di deferimento.

La Procura Federale ha concluso riportandosi all'atto di deferimento e chiedendo irrogarsi nei confronti del Sig. Mauro Ferretti la sanzione dell'inibizione di mesi otto e nei confronti della U.S. Arezzo

S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti tre in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018; sanzioni entrambe determinate considerando la continuazione fra le violazioni contestate.

Il Tribunale Federale Nazionale ha da un lato ritenuto accertata la responsabilità dei deferiti per il mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017; dall'altro, con riferimento agli addebiti relativi al mancato pagamento dei contributi Inps, ha riconosciuto che, in base alla memoria difensiva e alla documentazione ad essa allegata, la richiesta di rateizzazione del pagamento dei contributi relativi al trimestre marzo-maggio 2017, era stata effettivamente presentata dall'U.S. Arezzo presso i competenti uffici dell'Inps, in data 27.6.2017 e, pertanto, prima del termine di scadenza dell'adempimento contestato, fissato, in base alla normativa federale, al 30.6.2017. Attesa pertanto l'accettazione della richiesta di rateizzazione ed il versamento della prima rata, il Giudice di primo grado, ha ritenuto impossibile far discendere conseguenze sanzionatorie a carico dei deferiti dal ritardo nei pagamenti dovuto al tempo necessario all'ente impositore per accettare la domanda di rateizzazione e li ha pertanto dichiarati esenti da responsabilità per ciò che riguarda gli addebiti relativi al mancato pagamento dei contributi Inps. Per l'effetto il Tribunale Federale ha dunque applicato al Sig. Mauro Ferretti la sanzione della inibizione di mesi sei e alla società Unione Sportiva Arezzo la sanzione della penalizzazione di punti due in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018.

I ricorsi della Procura Federale e degli incolpati

Avverso la decisione di primo grado hanno presentato ricorso tanto il Procuratore Federale quanto i soggetti sanzionati dal Tribunale Federale.

La Procura Federale censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha affermato che la presentazione dell'istanza di rateizzazione entro i termini di pagamento previsti dalla normativa federale escluderebbe la responsabilità dei deferiti per il mancato (o ritardato) pagamento dei contributi Inps. Si richiama infatti a tal proposito nell'atto di appello un orientamento della giurisprudenza federale che ha ripetutamente evidenziato che il procedimento di rateazione dei debiti fiscali e/o contributivi, deve concludersi nei termini delle scadenze federali per avere un legittimo riconoscimento in tema di esonero della responsabilità per gli illeciti disciplinare in materia gestionale ed economica e si afferma che il principio contrario enunciato dal Tribunale Federale Nazionale rischierebbe di introdurre un pericoloso *vulnus* alle esigenze di stabilità e di *par condicio* che la normativa federale tutela in materia di ammissione ai campionati. Ed invero - si sostiene - le società iscritte a campionati professionistici potrebbero infatti, in base al principio contestato dalla Procura Federale, eludere a loro piacimento i termini previsti dalla normativa federale per i pagamenti di ritenute e contributi, presentando - alla scadenza prevista per i pagamenti Inps - un'istanza al medesimo ente previdenziale.

La Procura Federale censura poi la decisione impugnata anche in relazione al trattamento sanzionatorio adottato nei confronti dei deferiti, rilevando che pur avendo il Giudice di primo grado prosciolto i deferiti da due dei tre addebiti loro rivolti, ha provveduto poi ad applicare loro sanzioni sproporzionate in eccesso rispetto all'unica violazione per cui è intervenuta condanna.

L'impugnazione del sig. Mauro Ferretti e della U.S. Arezzo S.r.l. si concentra sulla asserita eccessività delle sanzioni loro applicate. Deducono infatti gli impugnanti che, posta l'intervenuta assoluzione dei deferiti da due degli addebiti loro attribuiti, era logico attendersi, quanto alla U.S. Arezzo la penalizzazione di un solo punto in classifica, residuando a suo carico solo il ritardato pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso (contestazione di cui al punto 1a) di cui all'atto di deferimento; quanto al sig. Mauro Ferretti, una sanzione inibitoria sensibilmente meno afflittiva e, comunque, proporzionata all'unica violazione a lui ascrivibile.

La decisione della CFA

Gli atti di gravame presentati dalla Procura Federale e dai deferiti devono essere preliminarmente riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Quanto al merito, ritiene la Corte d'Appello Federale che l'appello della Procura debba essere rigettato, mentre meritano parziale accoglimento le impugnazioni avanzate dai deferiti.

Rileva infatti la Corte Federale d'Appello che dalla documentazione versata in atti risulta in effetti che l'U.S. Arezzo, pur essendosi reso inadempiente rispetto al pagamento degli stipendi dei calciatori per i mesi di aprile e maggio 2017, aveva invece pagato regolarmente le ritenute Irpef e, per ciò che riguarda i contributi Inps aveva invece proposto istanza di rateizzazione in data 27.06.2017, prima quindi della scadenza del termine di adempimento fissato dalle norme federali nel 30 giugno di ogni anno.

Risulta altresì che solo dopo un significativo tempo di attesa e precisamente in data 11.07.2017, 14 giorni dopo la presentazione della relativa istanza, l'Inps aveva accolto la domanda consentendo quindi alla U.S. Arezzo di accedere alla relativa procedura.

L'U.S. Arezzo ha poi in effetti provveduto a pagare la prima rata del piano di ammortamento in data 13.07.2017, vale a dire ben prima della scadenza del relativo termine concesso dall'Inps.

Non può quindi condividersi l'assunto della Procura Federale, fatto proprio anche da un orientamento della giurisprudenza federale, secondo cui non si potrebbe tener conto dell'istanza di rateizzazione in favore dei deferiti, se non quando i pagamenti siano comunque completati entro il termine ordinario previsto dalla normativa federale.

Va rilevato, infatti, a tal proposito che lo stesso Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017, regolante gli adempimenti richiesti alle Società per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/18, fa espresso riferimento, proprio nei punti richiamati nel capo di imputazione (punti 4 e 6 della lett. E, del par. I, del Titolo I), all'ipotesi che la società, in relazione al pagamento dei contributi Inps, avanzi richiesta di rateizzazione, limitandosi in tal caso ad onerare la società del deposito (entro i termini previsti dallo stesso Comunicato Ufficiale) della documentazione attestante l'accordata rateizzazione e l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2017.

Non solo dunque il meccanismo del pagamento mediante rateizzazione è espressamente contemplato dal Comunicato Ufficiale cui si fa riferimento nel capo di incolpazione, ma in tal caso l'unico adempimento richiesto alla società è quello di documentare, entro il 30.6.2017 l'avvenuto pagamento delle eventuali rate scadute al 30.4.2017.

Correttamente pertanto il Tribunale di primo grado ha escluso la responsabilità della società per il mancato pagamento delle ritenute Inps, relative al periodo aprile-maggio 2017 e per il mancato deposito della documentazione attestante tale pagamento, atteso che l'Arezzo Calcio, entro il termine del 30.6.2017, ha effettivamente avanzato istanza di rateizzazione all'Inps – così come consentito dalle disposizioni federali – e, una volta ricevuto dall'Inps il piano di ammortamento del debito – ha immediatamente provveduto al pagamento della prima rata.

Il fatto che l'adesione dell'Inps all'istanza di rateizzazione e il pagamento della prima rata siano intervenuti solo dopo il 30.6.2017 è unicamente dovuto ai tempi tecnici che sono stati necessari all'Inps per evadere la pratica e non può costituire motivo di addebito nei confronti dell'Arezzo Calcio che si è comunque attivato per il pagamento del debito entro i termini previsti dalla normativa federale. Ragionare diversamente significherebbe del resto far dipendere la responsabilità disciplinare della deferita da circostanze del tutto indipendenti dalla sua volontà quali sono quelle legate alla maggiore o minore tempestività con cui l'Inps, a seconda del caso concreto, abbia approvato la domanda.

Riconosciuta pertanto la correttezza della decisione del Tribunale di primo grado che ha dichiarato il sig. Mauro Ferretti e la U.S. Arezzo S.r.l. esenti da responsabilità in relazione alle contestazioni loro mosse circa il mancato pagamento delle ritenute Inps relative al periodo aprile-maggio 2017, risulta evidente la necessità di rimodulare il trattamento sanzionatorio per adattarlo alle particolarità del caso concreto.

Condivisibile è infatti il rilievo degli appellanti, secondo il quale essendo rimasta una sola violazione disciplinare per la quale deve essere dichiarata la responsabilità dei deferiti, la sanzione applicabile, almeno con riferimento alla società U.S. Arezzo è quella della penalizzazione di un solo punto in classifica.

Va invece confermata la sanzione della inibizione per mesi 6 applicata al sig. Mauro Ferretti che appare proporzionata all'entità della violazione disciplinare commessa.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2:

- respinge il ricorso del Procuratore Federale;
- accoglie in parte il ricorso della società Arezzo (AR) e ridetermina la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 1 per la società, conferma l'inibizione di mesi 6 inflitta al sig. Ferretti Mauro;

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' SS FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ACQUAVIVA SEBASTIANO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 4) COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017;
- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2375/66 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

Con atto ritualmente notificato, la S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l. proponeva reclamo avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, pubblicata nel Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017.

Deduca la reclamante, a sostegno delle proprie ragioni, che il Primo Giudice avrebbe travisato i fatti, omettendo di considerare che la stessa si sarebbe trovata nell'impossibilità di effettuare il dovuto pagamento, semplicemente perché il proprio conto corrente, nei giorni immediatamente antecedenti alla prevista scadenza, in virtù di procedura esecutiva incardinata dall'avv. Eduardo Chiacchio, era stato assoggettato al vincolo del pignoramento ex art. 543 e segg. c.p.c. e Bancapulia S.p.A., erroneamente, non aveva limitato il vincolo all'importo pignorato (€ 20.457,60, vale a dire, l'importo precettato, maggiorato del 50%), ma aveva reso indisponibili tutte le somme ivi giacenti (€ 46.957,41).

Nel corso della riunione tenutasi il 19.1.2018, Fidelis Andria 1928, a mezzo del proprio difensore, ribadiva con discussione orale le dedotte argomentazioni, mentre La Procura Federale, pregiudizialmente, eccepiva la tardività del Reclamo e nel merito, per il caso di rigetto della dispiegata eccezione, chiedeva il rigetto del proposto reclamo.

Motivi della decisione

Prioritariamente, va esaminata l'eccezione di tardività del proposto reclamo per non aver rispettato i termini dimidiati.

L'eccezione deve essere ritenuta totalmente infondata.

L'Ordinamento Sportivo abbrevia i termini quando il giudizio è sottoposto a peculiari esigenze di celerità, ma in detto caso, anche la convocazione delle parti subisce la dimidiazione dei termini ed il conseguente provvedimento viene accompagnato dall'avvertimento che lo stesso è stato emesso con le procedure di cui al Com. Uff. n. 154/A del 5.5.2017.

Nella fattispecie, le parti sono state convocate con i termini ordinari e nessun particolare avvertimento ha accompagnato la comunicazione del provvedimento emesso, per cui, si reputa che il reclamo sia stato correttamente proposto nei termini ordinari, con conseguente infondatezza della proposta eccezione.

Nel merito, non può riconoscersi alcun contenuto esimente in favore della reclamante, a fronte del subito pignoramento nei giorni anteriori al termine di scadenza dei dovuti pagamenti, per un variegato ordine di motivi, che succintamente si evidenziano.

In primo luogo, si osserva che la procedura esecutiva è stata incardinata in virtù di due separati atti di precetto, notificati entrambi il 20.12.2016, per cui, il debitore aveva tutto il tempo per provvedere, evitando il rischio della procedura esecutiva.

In secondo luogo, l'atto di pignoramento presso terzi, come risulta dalla relativa documentazione in atti, è stato notificato in data 13.3.2017 ed anche in detto caso, si era ben lontani dal termine di scadenza dei pagamenti del 30.6.2017.

Da ultimo, si evidenzia che l'intero importo erroneamente vincolato da Bancapulia S.p.A. in forza dell'atto di pignoramento notificato, era pari ad € 46.957,51, ma come emerge dagli atti, in data 13.7.2017 la reclamante ha pagato € 58.078,00 per omessi versamenti Irpef ed € 115.139,00 per omessi versamenti Inps. La somma dei due richiamati importi è pari ad € 173.217,00, che mai la reclamante

avrebbe potuto corrispondere, anche se avesse potuto disporre di tutte le proprie giacenze bancarie, ammontanti al minor importo di € 46.957,51.

Pur volendo prescindere dall'evidenziate e risalenti date di notifica degli atti di precetto e dell'atto di pignoramento presso terzi, da ritenersi assorbenti per fondare comunque il rigetto del proposto reclamo, forse in ipotesi, il tutto avrebbe potuto avere una diversa valutazione, se Fidelis Andria 1928 avesse dato la prova del tempestivo pagamento dell'importo di € 126.259,49, giustificando il ritardo nel pagamento della differenza (€ 46.957,51), con l'esigenza dello svincolo delle somme pignorate. Quanto dedotto non è però avvenuto ed il reclamo non può essere esaminato neanche sotto un subordinato profilo, per cui, deve essere ritenuta la sua totale infondatezza.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SS Fidelis Andria 1928 di Andria (BT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. TACCOGNA ANTONIO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 9) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2366/65 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

5. RICORSO DEL SIG. TACCOGNA ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 9) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2366/65 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

1. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 28/TFN - Sezione Disciplinare (2017/2018) del 27 novembre 2017, ha inflitto le seguenti sanzioni:

a) inibizione per sei mesi al sig. Antonio Taccogna, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl;

b) punti 1 di penalizzazione in classifica per la Società Matera Calcio Srl, da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018.

Con distinti atti, la Società Matera Calcio Srl ed il sig. Antonio Taccogna hanno proposto ricorso avverso tali sanzioni, articolando i seguenti identici motivi:

- il diniego manifestato dalla Lega Pro in ordine alla idoneità della polizza fideiussoria rilasciata dalla Elba Assicurazioni e ritualmente depositata entro il 30 giugno 2017 sarebbe stato determinato dal fatto che la Lega non è riuscita a reperire il rating richiesto dal Sistema delle Licenze Nazionali 2017/2018, mentre, sulla base della documentazione in atti e dell'effettivo evolversi degli eventi, le condotte del Matera Calcio e del suo legale rappresentante sarebbero state rispettose della normativa;

- entro il 30 giugno 2017, infatti, la Società ha depositato idonea garanzia fideiussoria rilasciata dalla Elba Assicurazioni e, solo a titolo cautelativo, ha successivamente versato anche una seconda idonea polizza fideiussoria;

- avendo la Lega Pro, subito dopo l'avvenuto deposito, manifestato qualche perplessità circa l'impossibilità di reperire il rating della Elba Assicurazioni, la Società ha prima trasmesso sia l'attestazione rilasciata dalla Cerved da cui emergeva l'assoluta solvibilità della Compagnia di

Assicurazioni sia la relazione di solvibilità redatta dalla Cerved e, dopo, a puro titolo cautelativo, ha richiesto ed ottenuto una seconda polizza fideiussoria depositata in data 7 luglio 2017;

- il tempestivo deposito di idonea garanzia fideiussoria entro il 30 giugno 2017 avrebbe positivamente concluso la procedura, ma, in ogni caso, potrebbe ravvisarsi l'ipotesi sanante della causa di forza maggiore o dell'errore scusabile;

- dal carteggio processuale in atti non risultano gli atti con i quali la Lega non è riuscita a reperire il rating richiesto, per cui non vi sarebbe alcuna prova dell'istruttoria espletata dalla Lega Pro in sede di rilascio della Licenza Nazionale con specifico riguardo all'indagine effettuata per verificare il rating della Elba Assicurazioni.

2. La Corte, riuniti in via preliminare i ricorsi per l'evidente connessione tra gli stessi, li accoglie in ragione di quanto di seguito indicato e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte dal Tribunale Nazionale Federale.

Il C.U. 113/A del 3 febbraio 2017, disciplinante il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2017/2018, ha previsto al titolo I), paragrafo 1), lett. E, punto 9) che le Società, entro il termine del 30 giugno 2017, devono "depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, dai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B., dalle società assicurative iscritte nel relativo albo IVASS ed autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali".

Nella fattispecie in esame, la Società Matera Calcio Srl ha depositato entro il 30 giugno 2017 la fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00 rilasciata dalla Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, per cui ha oggettivamente posto in essere quanto richiesto dalla norma interna nel termine perentorio dalla stessa stabilito.

Il punto essenziale della questione, quindi, è costituito dall'accertare se tale tempestivo adempimento sia avvenuto correttamente, vale a dire occorre verificare se la Compagnia di Assicurazioni che ha rilasciato la fideiussione abbia un rating almeno pari a quello richiesto.

Il Tribunale Nazionale Federale ha indicato che per la Compagnia Elba Assicurazioni "la Lega Italiana Calcio Professionistico non è riuscita a reperire il rating richiesto dal sistema delle Licenze Nazionali" ed ha sostenuto che "risulta documentalmente provato e non oggetto di smentita da parte dei soggetti deferiti che la fideiussione prestata dal Matera Calcio Srl, necessaria per il rilascio della licenza per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, non fosse conforme alle inderogabili prescrizioni di cui al titolo I), paragrafo 1), lettera E, punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017".

Di talché, il TFN sembra aver dato per scontato che il mancato reperimento da parte della Lega del rating della Società assicurativa che ha rilasciato la fideiussione comporta la violazione delle prescrizioni federali da parte della Società che ha chiesto l'ammissione al Campionato. Tale assunto non può essere condiviso.

L'obbligo posto a carico delle Società che intendono iscriversi al campionato è il deposito, entro un termine perentorio, di una fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00 rilasciata da Banche iscritti negli appositi albi o da Compagnie di Assicurazioni aventi un certo rating minimo.

L'accertamento del possesso di un rating minimo da parte di una Compagnia di Assicurazioni (il rating, come noto, è la valutazione della solvibilità e, quindi, dell'affidabilità di un'impresa) può rivelarsi più complesso rispetto all'accertamento dell'iscrizione di una Banca nel relativo elenco ed è indubbio che lo stesso possa avvenire anche dopo la scadenza del termine perentorio, entro il quale l'unico obbligo che la Società che intende iscriversi al campionato deve adempiere è il deposito della fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00.

La Società Matera Calcio, anche a voler prescindere dalla individuazione di chi sia il soggetto su cui grava l'onere dell'accertamento del rating della Compagnia che ha rilasciato la fideiussione, in data 5 luglio 2017, ha trasmesso alla Lega Italiana Calcio Professionistico la certificazione rilasciata dalla Cerved, agenzia italiana di rating, da cui è possibile evincere la solvibilità della Elba Assicurazioni e, quindi, l'esistenza di un rating di valore sostanzialmente equivalente a quello richiesto dall'ordinamento di settore.

D'altra parte, la stessa Lega Pro, con nota del presidente in data 10 luglio 2017, ha comunicato alla CO.VI.SO.C. che "la società Matera Calcio S.r.l., ha presentato garanzia assicurativa emessa dalla compagnia Elba Assicurazioni per la quale la scrivente Lega non è riuscita a reperire il rating richiesto dal Sistema Licenze Nazionali 2017/2018, risulta bensì dotata di elevati indici di solvibilità".

Pertanto, il rispetto della ratio della prescrizione interna – ottenere il rilascio della fideiussione da Compagnie assicurative dotate di adeguata capacità di rimborso del debito - è implicitamente riconosciuto dalla stessa Lega, che fa riferimento ad "elevati indici di solvibilità" della Elba Assicurazioni.

Infine, non può sottacersi che nessuna istruttoria risulta compiuta dalla Lega al fine di verificare se la Compagnia di Assicurazioni in discorso fosse in possesso del rating minimo richiesto.

In definitiva, in ragione di quanto esposto, nessun illecito disciplinare può essere configurato a carico della Società Matera Calcio Srl e del suo legale rappresentante all'epoca dei fatti, che, anzi, hanno in breve tempo depositato un'ulteriore polizza fideiussoria a titolo cautelativo.

Di qui, la fondatezza dei ricorsi ed il loro accoglimento, con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte dal Tribunale Nazionale Federale.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5, rispettivamente presentati dalla società Matera Calcio Srl di Matera (MT) e dal sig. Taccogna Antonio li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

6. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. COSCARELLA FABIO E DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3580/71 PF 17/18 GP/GC/BLP DEL 2.II.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017)

1. La decisione impugnata ha giudicato infondato il deferimento proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto nei confronti del Sig. Fabio Coscarella, nonché alla Società Rende Calcio 1968, in esito al procedimento disciplinare n. 71 pf 17-18, avente a oggetto: "*Segnalazioni del 08.08.2017 e del 09.08.2017 del Presidente della Lega Pro, aventi a oggetto la presunta non veridicità delle garanzie bancarie depositate dalla Società Rende Calcio 1968 Srl in data 27.7.2017*".

2. L'atto di deferimento formulato in primo grado, sostanzialmente riprodotto e sviluppato in questo grado di giudizio, attraverso la critica della pronuncia impugnata, si basa sulla seguente ricostruzione dei fatti.

In data 27.7.2017, il legale rappresentante della Società Rende Calcio 1968 S.r.l., Sig. Fabio Coscarella proponeva domanda di *ripescaggio* nel campionato di Lega Pro della stagione 2017-2018, depositando in originale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico due garanzie bancarie in formato cartaceo, rilasciate dalla *Svenska Handelsbanken*, filiale di Schipol, emesse in favore della stessa Lega, per complessivi € 550.000,00, aventi rispettivamente il N. NLSNK076031758HSKIT, di € 350.000,00, e il N. NLSNK935721832HSKIT, di € 200.000,00.

3. La Lega Italiana Calcio Professionistico, con mail del 27/07/2017, contattava la *Svenska Handelsbanken*, filiale di Schipol, al fine di verificare l'autenticità e la validità delle garanzie, ricevendo dalla banca risposta con una mail del 08/08/2017, con la quale si rappresentava che tale Istituto di Credito non rilasciava quel tipo di garanzie e con quella forma. A seguito di espressa richiesta da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, con mail del 09/08/2017, la Banca Popolare di Milano evidenziava, poi, che la *Svenska Handelsbanken* non emetteva garanzie in forma cartacea, utilizzando invece soltanto la messaggistica "*swift*".

4. Secondo la Procura Federale, dai documenti acquisiti agli atti del procedimento, emergerebbe pacificamente che le garanzie, depositate presso la Lega in data 27.7.2017, il giorno precedente alla scadenza del termine fissato per tale adempimento dal C.U. del Presidente Federale n. 10/A del 14.7.2017, fossero prive di qualsiasi efficacia.

A dire dell'organo inquirente, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione davanti alla Procura Federale, emerge altresì che il Sig. Fabio Coscarella avesse fatto ricorso al contatto con un intermediario fin dal 16.6.2017, al fine dichiarato di ottenere le garanzie fidejussorie necessarie alla presentazione della domanda di ripescaggio con un esborso di denaro e con il rilascio di garanzie immobiliari inferiori rispetto a quelle richiestegli da altro Istituto di Credito, al quale si era rivolto in precedenza.

5. Sempre dalle stesse dichiarazioni rese dal Sig. Fabio Coscarella, oltre che dai documenti acquisiti agli atti del procedimento, si evincerebbe che lo stesso, fin dal 04.7.2017, avesse nutrito forti perplessità e dubbi sull'affidabilità dell'intermediario e sul mandato che gli era stato chiesto di sottoscrivere al fine di ottenere le garanzie richieste. Ciò nonostante, il Sig. Coscarella aveva provveduto al pagamento dell'importo richiesto per il rilascio delle fidejussioni in data 14.7.2017, peraltro senza ricevere fattura dell'importo corrisposto. Tale ultima circostanza costituirebbe, per la Procura, ulteriore elemento di non regolarità del rapporto intrapreso. Il Sig. Coscarella, poi, otteneva le garanzie richieste in forma cartacea in data 25.7.2017, senza porre in essere alcuna verifica preliminare sull'effettiva operatività delle stesse.

6. Nel corso della propria audizione dinanzi alla Procura Federale, il Sig. Fabio Coscarella dichiarava, in particolare, quanto segue: *"Preciso che in data 21.7.2017 ricevetti dalla Multiservizi (Società intermediaria) il nominativo e la sede dell'istituto fideiubente ciò in quanto volevo fare delle verifiche in ordine alla validità delle fideiussioni giacché la Lega Pro, con la quale i miei consulenti amministrativi del Rende dott. Paolo Miceli e Giovanni Ciardullo, avevano iniziato una interlocuzione, non aveva avuto ancora una conferma di validità delle garanzie anticipate a mezzo pec. Dopo aver ricevuto i dati dell'Istituto feci chiamare i miei collaboratori per avere notizie ma non riuscimmo ad avere alcuna risposta"*.

7. Secondo l'organo inquirente, a fronte delle perplessità e degli elementi di inattendibilità a propria disposizione, il Sig. Coscarella, alla data del 21.7.2017, ha pacificamente ammesso di aver tentato unicamente di porre in essere con l'Istituto Bancario estero contatti del tutto informali, limitandosi a riferire chiamate telefoniche rimaste senza esito, delle quali peraltro non vi è prova alcuna, a fronte delle numerose mail che invece provano il prolungato rapporto con l'intermediario. L'esigenza di un accurato controllo era imposta, fra l'altro, dall'assenza di riscontro in merito alla validità delle garanzie già manifestata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva ricevuto le stesse in anticipazione a mezzo informatico.

8. A parere della Procura, nonostante tali inequivoci elementi, il Sig. Fabio Coscarella si era quindi limitato a ricevere le garanzie in forma cartacea in data 25.7.2017, per poi depositarle il giorno successivo presso la Co.Vi.So.C. ed il 27.7.2017 presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.

9. La Procura, a sostegno della propria ipotesi accusatoria, ha riportato alcuni brani dell'audizione svolta nel corso dell'istruttoria.

"D: Avendo appreso che gli incaricati della Lega Pro nutrivano dubbi circa la validità delle garanzie depositate, quale è stato il suo operato di conseguenza? R: Ho contattato il responsabile per l'Italia della ArgoGlobalSE, sig. Adolfo Picariello, Società con cui molte Società di Lega Pro e alcune di serie B, avevano stipulato polizze fideiussorie, che mi chiese gli stessi documenti che avevo prodotto per ottenere le prime due garanzie; mi chiese altresì garanzie reali su immobili di proprietà della Società controllante il Rende Calcio. Preciso inoltre che il premio assicurativo fu pari ad € 55.000,00 che pagai a mezzo assegno circolare datato 31.7.2017."

Entro il 31 luglio avviammo le pratiche, tramite il notaio Anna Calvelli di Rende, per perfezionare le garanzie ipotecarie in favore dell'ArgoGlobalSE. Non sono in grado di riferire quando si consolidò l'ipoteca. D: Può esporre nel dettaglio come ha provveduto all'acquisizione delle seconde fideiussioni e le relative modalità di deposito presso gli Uffici della Lega Pro a Firenze?

R: Le due nuove polizze furono trasmesse a mezzo PEC in data 1.9.2017 alla Lega Pro, con decorrenza della garanzia 27.7.2017".

10. La Procura rileva che lo stesso legale rappresentante della Rende Calcio 1968 S.r.l., pertanto, ammette di aver ottenuto garanzie valide in appena cinque giorni a fronte di perplessità e di dubbi, peraltro suffragati se non altro dalla riferita assenza di possibilità di contatto con l'Istituto di Credito che avrebbe dovuto rilasciare le fideiussioni, che lo stesso ha dichiarato di nutrire già dal 4.7.2017 e che si sono ulteriormente aggravati quantomeno dal 21.7.2017; lo stesso, pertanto, avrebbe avuto la possibilità di operare con diligenza e sollecitudine al fine di verificare preventivamente l'efficacia delle garanzie che aveva chiesto e di ottenerne di valide in tempo utile per il rispetto del termine fissato per la presentazione delle domande di ripescaggio.

11. Secondo la Procura Federale i fatti così riassunti evidenzerebbero comportamenti in violazione della normativa federale. In particolare, il Sig. Coscarella Fabio, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante protempore della Società

Rende Calcio 1968 S.r.l., dovrebbe essere ritenuto responsabile della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CBS, in relazione all'art. 8, commi 1 e 2, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in quanto unitamente alla domanda di ripescaggio al Campionato di Serie C della Società dallo stesso rappresentata e nel termine per la presentazione della stessa – fissato dal Com. Uff. del Presidente Federale n. 10/A del 14.7.2017 per il giorno 28.7.2017 – in data 27.7.2017 ha prodotto ed utilizzato una fidejussione priva di qualsiasi efficacia, senza aver effettuato alcun controllo preventivo sulla validità della stessa e senza aver avuto rapporti diretti con soggetti autorizzati a emettere la garanzia secondo le norme federali. Mentre la Società Rende Calcio 1968 S.r.l., dovrebbe rispondere della stessa violazione, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Fabio Coscarella.

12. Nel corso del giudizio di primo grado, con distinte memorie i deferiti chiedevano, in via principale, il proscioglimento, ovvero e in subordine, l'applicazione della minima sanzione edittale prevista *ex lege*. Sostenevano infatti la linearità del comportamento collaborativo del legale rappresentante del Rende Calcio, per aver sanato immediatamente la posizione di stallo verificatasi a seguito della prima fidejussione, mediante la sostituzione del documento di garanzia invalido con altro avente efficacia antecedente al termine di decadenza per la presentazione fissato dal Com. Uff. n. 10/A PF, nonostante il supporto cartaceo fosse stato depositato oltre il tempo di prescrizione normativa.

13. All'esito del dibattimento di primo grado, la Procura Federale chiedeva l'irrogazione delle sanzioni di sei mesi di inibizione per il Sig. Fabio Coscarella e di un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione in corso, per la Società Rende Calcio 1968 S.r.l..

14. Il Tribunale ha giudicato infondato il deferimento sulla base di *“una analisi metodologica maggiormente confacente al caso concreto, comunque in grado di porre nella giusta luce l'insieme di tutti gli episodi occorsi al Rende Calcio, in rapida successione, onde conferire alla decisione un quadro esaustivo dei profili giuridico fattuali che riguardano la posizione dei prevenuti, così da tener conto non soltanto di quanto trascritto nella parte dispositiva del deferimento, ma anche degli eventi pre e post rilascio della prima fidejussione oggetto della contestazione.”*

15. La pronuncia si basa su un'ampia e articolata motivazione, di seguito trascritta.

“Dai documenti resi dalla Procura Federale si evince, in punto di fatto, che il Sig. Fabio Coscarella unitamente alla domanda di ripescaggio della squadra in Serie C, consegnò in FIGC una prima dalla Svenska Handelsbanken, filiale di Schipol, rivelatasi successivamente priva di efficacia. Risulta altresì che in epoca coeva all'accertamento della validità o meno di detta garanzia, il dirigente si premurò, nel breve volgere di pochi giorni, di reperire una seconda polizza fidejussoria rilasciata da altro Ente, sanando così la posizione di inadempienza del sodalizio sotto il profilo sostanziale, ma non nei sanciti tempi per aver oltrepassato il termine di presentazione della garanzia fissato al giorno 28.7.2017 (Com. Uff. del Presidente Federale n. 10/A del 14.7.2017). A seguito di tale comportamento la Procura Federale ha contestato al dirigente la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 1 e 2 C.G.S.; e alla Società l'art. 4 comma 1 C.G.S..

In linea di principio si conviene con la Procura Federale laddove esprime principi sanzionatori riferiti a violazioni di carattere temporale, il cui rispetto è rigorosamente dovuto a cura dei tesserati; ma è parimenti corretto constatare che l'analisi dei comportamenti attuati nel caso di specie va considerata nella sua intierezza, attraverso la completa esegesi dei fatti oggettivamente rinvenibili dagli atti istruttori del procedimento, a maggior ragione ove si consideri la manifesta volontà del prevenuto di sanare subito la posizione invalida attraverso il deposito di una nuova garanzia (cioè la seconda fidejussione) avente efficacia antecedente rispetto alla scadenza sancita dal menzionato Com. Uff. Presidenziale: infatti, nella specie, la seconda fidejussione espone una validità retroattiva a far data dal 27.7.2017, cioè il giorno precedente alla scadenza normativamente prescritta.

In tal senso ritiene il Tribunale che i prevenuti vadano prosciolti poiché il deferimento riferisce parzialmente in merito alla dinamica di azione posta in essere dal Sig. Coscarella, focalizzando l'attenzione sul solo primo episodio (fidejussione invalida e violazione del termine di presentazione), che preso singolarmente potrebbe ingenerare oggettive perplessità in ordine al comportamento leale e corretto del prevenuto. Ma vige agli atti un secondo rilievo, peraltro diffusamente trattato nella narrazione probatoria, nonchè dalla difesa, sulla cui contezza esimente non viene svolta menzione alcuna nel dispositivo. Se dunque è vero che vi fu un superficiale affidamento del dirigente nel primo

conferimento dell'incarico ai fini del reperimento della originaria fidejussione al mediatore incaricato, è parallelamente vero che il Sig. Coscarella in epoca contestuale all'accertamento della prima fidejussione invalida, si premurò immediatamente al fine di reperire e ottenere una nuova garanzia valida, onde sanare la precedente con decorrenza antecedente al prescritto termine di decadenza. Conseguente che, nella fattispecie, merita maggiore tutela il contegno collaborativo svolto dal Sig. Coscarella inteso nel coacervo, piuttosto che l'analisi asettica e parziale degli eventi riferiti al solo primo episodio, in presenza delle innumerevoli circostanze concrete aventi natura scriminante e pacificamente evincibili dal contenuto stesso del deferimento.

A ben vedere, il convincimento della Procura Federale trae spunto dal solo primo tempo di una vicenda oltremodo articolata e sofferta quale quella in esame, cioè l'aver prodotto e utilizzato una fidejussione (la prima) priva di qualsiasi efficacia, senza aver effettuato alcun controllo preventivo sulla validità della stessa e senza aver avuto rapporti diretti con soggetti autorizzati a emettere la garanzia secondo le norme federali. Tuttavia tale proiezione non è rappresentativa del comportamento attuato dal Rende Calcio, invero dipanatosi nell'occasione in due tempi concatenati tra loro. Traslando quindi i fatti all'interno delle norme di relazione, il convincimento colpevolista adottato dalla Procura Federale non trova coerente ragione poiché focalizzato unicamente sul controllo preventivo e sulla rinvenuta originaria superficialità, che però non trova conferma nei correttivi svolti successivamente (seconda fidejussione) per sanare integralmente e tempestivamente la posizione inadempiente, in onore ai presupposti di fattiva e concreta volontà di sanare una posizione rivelatasi inefficace, per colpa esclusiva di terzi intermediari.

Per tale ragione ritiene il Tribunale che il comportamento del Sig. Fabio Coscarella non sia stato dettato da scarsa lealtà, correttezza o probità, né sia ascrivibile al contestato art. 8 C.G.S., ma di converso sia riconducibile alla ipotesi scriminante che opera in onore allo specifico concetto giuridico della comparazione tra tutti i comportamenti posti in essere dal prevenuto, tra i quali la volontà di non ledere le norme del diritto hanno assunto un deciso sopravvento rispetto alla obiettiva leggerezza adottata in occasione del rilascio della prima fidejussione.”

16. La Procura impugna la decisione, con un ampio ricorso, suddiviso in due motivi, l'uno riguardante l'asserita violazione dell'art. 8, comma 1, C.G.S., e l'altro concernente la dedotta errata valutazione del materiale probatorio.

17. Gli incolpati resistono al gravame con memorie e documenti illustrativi.

18. All'esito del dibattimento d'appello, svoltosi il 19.1.2018, l'appello è stato trattenuto in decisione.

19. Con il primo mezzo, l'organo requirente afferma che il Tribunale di primo grado avrebbe in sostanza creato un'esimente o scriminante non prevista dall'ordinamento sportivo, costituita dalla condotta posta in essere dal Coscarella, una volta accertata l'inidoneità delle garanzie bancarie depositate, in un'epoca successiva alla realizzazione dell'illecito. Attraverso la costituzione di nuove garanzie, la cui efficacia non è posta in discussione, l'incolpato avrebbe sanato l'inadempimento con efficacia *ex tunc*, eliminando in radice il fatto materiale della prospettata violazione.

20. Con il secondo motivo, la Procura ribadisce che, a suo dire, non emergerebbero, comunque, elementi istruttori tali da giustificare la decisione assolutoria del Tribunale, in relazione all'accertamento dell'elemento psicologico dell'illecito.

21. La tesi dell'appellante, in relazione ai due motivi di gravame proposti, non sembra cogliere esattamente il percorso argomentativo svolto dalla pronuncia impugnata. Secondo il tribunale, infatti, la tempestiva attivazione delle nuove garanzie da parte dell'amministratore della Società Rende rappresenterebbe un ulteriore indice presuntivo della diligenza e della buona fede dell'incolpato e non rilevarebbe, invece, alla stregua di un "ravvedimento operoso" con eccezionale valenza scriminante, elidendo il fatto materiale dell'illecito contestato, costituito dalla oggettiva inadeguatezza delle fidejussioni alleggate alla domanda di ripescaggio.

L'itinerario logico svolto dal Giudice di prima istanza è, in questo senso, del tutto persuasivo, e risulta correttamente rapportato alle peculiarità del caso concreto in esame.

Dall'istruttoria svolta è emerso, infatti, che l'intermediario a cui si era rivolto il Coscarella si presentava come soggetto affidabile, in grado di offrire servizi economicamente convenienti. Né emergevano ragioni evidenti di inadeguatezza della operazione finanziaria in corso di svolgimento.

Le originarie perplessità manifestate dal Coscarella sembravano, poi, ragionevolmente dissipate, una volta ottenuti i documenti comprovanti l'avvenuto rilascio delle garanzie cartacee, che apparivano non manifestamente difformi dalle prescrizioni fissate della Lega.

22. È appena il caso di osservare che, nel caso di specie, non è in discussione il tema della perentorietà dei termini previsti dalla normativa federale per il compimento di atti, prescritti a pena di decadenza e dell'ambito entro cui potrebbe riconoscersi rilievo alla forza maggiore o ad altre circostanze non controllabili dal soggetto autore dell'omissione.

Tale aspetto, del resto, ha formato oggetto di un separato giudizio già definito con decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 60/2017, che sarà meglio illustrata i prosieguo.

Nel presente giudizio, infatti, l'illecito contestato riguarda l'asserita inadeguatezza dei documenti presentati dall'interessato, in relazione ad una vicenda in cui la condotta prevista dalla disciplina in materia è stata effettivamente realizzata ed è in discussione soltanto l'esattezza dell'adempimento e non già la sua *esistenza giuridica*.

23. In linea puramente teorica si potrebbe anche ipotizzare che l'esecuzione della prestazione incompleta o difforme dal modello normativo debba considerarsi equivalente a un totale inadempimento e debba essere equiparata ad una omissione. In concreto, però, occorre verificare sia l'entità dell'inadempimento "parziale", sia il coefficiente soggettivo che ha determinato la riscontrata violazione, sia infine, il contenuto della prescrizione che impone l'obbligo che si assume violato.

Muovendo da questa corretta prospettiva, la Corte ritiene che il Sig. Coscarella abbia fornito sufficienti elementi probatori diretti a dimostrare l'uso di una diligenza adeguata al ruolo e all'ufficio ricoperti in seno alla società di cui è rappresentante. L'inadeguatezza formale delle garanzie presentate risulta presumibilmente imputabile alle condotte scorrette dell'intermediario di cui si è avvalsa la società.

Sul piano oggettivo, poi, la difformità dei documenti dalle prescrizioni federali non risulta così macroscopica ed evidente da consentire una equiparazione alla radicale mancanza dell'adempimento entro il termine perentorio previsto.

24. A ulteriore supporto dell'infondatezza del gravame si pongono le dettagliatissime argomentazioni svolte dalla decisione n. 60/2017, pronunciata dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport. La pronuncia ha accolto il ricorso della società Rende contro la delibera del Consiglio Federale FIGC (Com. Uff. n. 30/A del 4.8.2017) – avente ad oggetto la reiezione della domanda di ripescaggio al Campionato di Serie C 2017/2018, presentata dall'interessata.

Il Collegio di Garanzia, pur non escludendo, a priori e in astratto, la possibile residua rilevanza disciplinare della condotta materiale consistente nella presentazione di garanzie fideiussorie non corrispondenti a quelle prescritte, ha però evidenziato, in concreto, la situazione di oggettiva buona fede dell'amministratore della società, desunta dalla situazione di incertezza determinata dalla particolare vicenda in contestazione, attraverso argomentazioni logiche e mediante una valutazione obiettiva del materiale probatorio acquisiti, pienamente estensibili anche al procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio.

25. Ora, la decisione n. 60/2017, pur non comportando un effetto preclusivo sull'esercizio dell'azione disciplinare ritualmente esercita in questa sede dalla Procura Federale (stante la diversità dei soggetti coinvolti e dei suoi presupposti), contiene una motivazione che, nel suo contenuto essenziale, riferito ai fatti accertati, si riverbera sull'esito del presente giudizio, quanto meno nella parte in cui valorizza il rilievo della componente soggettiva delle condotte poste in essere dal rappresentante legale del Rende.

26. Al riguardo, è opportuno trascrivere i passaggi salienti della citata pronuncia.

La "vicenda oggetto di delibazione da parte dello scrivente Collegio è connotata da caratteristiche di estrema complessità e particolarità sulle quali è bene, anche facendo leva sulla funzione nomofilattica del Collegio di Garanzia, disegnare un perimetro di riferimento in tema di interpretazione autentica delle norme di diritto sportivo e, in una prospettiva de iure condendo, per alcune lacune formali e sostanziali che lo scrivente Collegio ha "scoperto" proprio grazie al caso in esame.

È bene da subito precisare come Questo Collegio ha ben presente l'orientamento quasi monolitico formatosi in seno al Collegio di Garanzia medesimo in ordine alla perentorietà dei termini ed alla importanza del deposito puntuale della documentazione richiesta per poter accedere ai campionati sia in via diretta che a seguito di ripescaggi (cfr. Collegio di Garanzia, Decisione 31/2016;

Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 38/2014; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 21/2014; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 24/2013; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 17-18/2011) – precedenti peraltro puntualmente richiamati dalla difesa della FIGC - ma è proprio dall'analisi di detti precedenti - che sono ovviamente da ribadire in questa sede - che si giunge ad un approdo diverso nel caso in esame.

Invero, tutti i precedenti citati fanno sempre riferimento alla mancata produzione dei documenti nel termine fissato per il deposito e/o in presenza di atti formali di prova della non validità e/o efficacia delle fidejussioni depositate. Il giudizio cui è chiamato a decidere il Collegio in questa sede, invece, sebbene prima facie sembrerebbe innervarsi nel solco delle richiamate casistiche, ad un approfondimento puntuale si connota di sue specificità.

E valga il vero. La delibera di diniego del ripescaggio oggi impugnata afferma testualmente che "la società Rende Calcio 1968 S.r.l., fermo il rispetto degli altri adempimenti di cui al Com. Uff. n. 10/A del 14.7.2017, quanto alle garanzie richieste dal citato comunicato, ha depositato: a) entro il termine perentorio del 28.7.2017, ore 13:00, due fidejussioni bancarie, per le quali, come attestato dalla Lega Pro, non è pervenuta conferma di validità; b) in data 1° agosto 2017, quindi oltre il suddetto termine perentorio del 28.7.2017, ore 13:00, due polizze fideiussorie assicurative per le quali è pervenuta conferma di validità". Come è agevole notare, è lo stesso Consiglio Federale a statuire che la società ha assolto l'onere di presentazione della documentazione nel termine del 28.7.2017 (ovvero quello stabilito nel Com. Uff. 10/A del 14.7.2017), ma la esclude dal ripescaggio per una circostanza del tutto singolare e cioè perché per le fidejussioni depositate in quella data "non è pervenuta conferma di validità", ergo la esclusione dal ripescaggio non è da ancorarsi al mancato rispetto del termine perentorio stabilito per la presentazione della documentazione, ma per un motivo "altro" per il quale non v'è traccia nelle norme federali di una sanzione di decadenza o di rifiuto della domanda depositata. Il vulnus normativo è di tutta evidenza e si è palesato anche in sede di discussione orale, laddove lo scrivente Collegio ha chiesto ai difensori delle parti, a fronte comunque di fidejussioni con decorrenza dal 27.7.2017, quale fosse ed in capo a chi cadesse l'onere di "confermare la validità" delle medesime fidejussioni, senza ricevere risposta esaustiva, se non un richiamo a due note inviate via e-mail (non posta elettronica certificata ma semplice e-mail, quindi anche senza una dotazione di autenticità e paternità cristallizzata ai sensi del DPR 11.2.2005, n. 68) alla Lega Pro, con cui un impiegato di banca riferisce che le fidejussioni non sarebbero state valide. Ma il dato più significativo è da rivenirsi nel fatto che le citate e-mail recano data 8.8.2017 e 9.8.2017, cioè rispettivamente quattro e cinque giorni dopo che la FIGC aveva già deliberato di respingere la domanda di ripescaggio della ricorrente e pubblicato la decisione con il Com. Uff. 30/A del 4.8.2017. Orbene, non v'è chi non veda come non esista un sistema di "collaudo" delle garanzie depositate da parte degli organi che, normativamente, a ciò sono deputati nell'ordinamento italiano, ovvero la Banca d'Italia e l'Ivass a seconda se le garanzie siano prestate da Istituti di Credito o da Assicurazioni Private, affidandosi, le Leghe e le Federazioni, a canali e/o fonti personali ai quali non può attribuirsi il requisito di certezza, ancor più se quest'ultima non viene cristallizzata in atti formali la cui provenienza possa essere a monte certificata e/o verificata. Né può valere sul punto il richiamo alla necessità di speditezza delle verifiche per le imminenze di avvio dei campionati, atteso che gli strumenti informatici ed elettronici oggi conosciuti consentono verifiche istantanee per ottenere le quali, sarebbe opportuno, de iure condendo, stipulare apposite intese da parte del CONI (con Banca d'Italia e Ivass) a beneficio delle Federazioni e delle Leghe, per dare uniformità e certezza alle disposizioni adottate sul tema che, in caso contrario, comporterebbero, come nel caso di specie, l'adozione di provvedimenti basati su ipotesi probabilistiche che comprimono diritti soggettivi ed interessi legittimi qualificati delle società affiliate a scapito dell'affermazione e della promozione del movimento sportivo, la cui promozione, ancor prima che nelle norme di dettaglio, è custodita nella Carta Costituzionale all'art. 3.

D'altra parte, questo stato di incertezza è stato denunciato dalla ricorrente alla pagina 5, terzo capoverso, del ricorso introduttivo, laddove si legge "...allorquando, subito dopo l'avvenuto deposito (delle prime fidejussioni, ndr), la Lega Pro manifestava qualche perplessità circa la validità delle medesime, la Rende Calcio 1968 S.r.l., nel dubbio, non esitava un solo istante e, nello stesso giorno 27 luglio 2017, provvedeva...(omissis) a richiedere ed ottenere dalla ArgoGlobal SE, ...due nuove polizze". E', pertanto, di tutta evidenza, che non vi è alcuna certezza sulle dinamiche di accertamento di validità o meno delle fidejussioni, né tampoco v'è traccia agli atti della resistente FIGC di documenti antecedenti alla adozione del provvedimento di diniego al ripescaggio che attestino, dimostrino e sanciscano la effettività di quelle "perplessità" palesate in modi ad oggi ancora non chiariti.

Ma non solo. Il Com. Uff. 10/A del 14.7.2017, nello stabilire quali fossero i criteri ed i termini di ripescaggio delle società aspiranti, richiama per relationem il Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017, con il quale venivano approvati i criteri per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C. Ebbene, il Sistema Licenze Nazionali 2017/2018 approvato col richiamato Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017, al Titolo I, lett. E, n. 9, nello stabilire l'obbligo di depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, "l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00, rilasciata dalle Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia o dai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B., secondo le prescrizioni previste dal Com. Uff. n. 122/A del 20.2.2017, dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con rating Baa2, se accertato da Moody's o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch o rating di pari valore se accertato da altre agenzie globali", non sanziona la mancata presentazione con il respingimento della domanda di ripescaggio, ma unicamente con la penalizzazione di un punto in classifica a seguito di deferimento della Procura Federale (che nel nostro caso non v'è stato), ritenendo tale omissione un illecito disciplinare.

Quest'ultimo aspetto, sia chiaro, non vuol dire che il termine perentorio prescritto dalla FIGC sia in qualche modo "sforabile" a causa di eventi imponderabili, atteso che va precisato come la decadenza sia un istituto giuridico in forza del quale, decorso un determinato periodo di tempo, non può più essere esercitata una pretesa volta alla produzione, alla modificazione o all'annullamento di uno stato o rapporto giuridico. È disciplinata dagli artt. 2964-2969 c.c. e, secondo un'opinione piuttosto diffusa, sarebbe una causa di estinzione di un diritto soggettivo, ma si osserva, in contrario, che effetto della decadenza è l'impossibilità di esercitare un potere in un singolo caso, nonostante che il potere medesimo rimanga in vita per tutti gli altri casi in cui ricorre. Apertis verbis, la decadenza ha la funzione di assicurare che lo stato di incertezza relativo ad alcune situazioni giuridiche sia limitato a periodi assai contenuti nel tempo: ciò spiega perché sono irrilevanti le circostanze soggettive ed oggettive che abbiano impedito ad un soggetto di esercitare il diritto (o assolvere ad un obbligo) e che siano invece idonee a interrompere la prescrizione o, salvo che sia disposto altrimenti, a sospenderla (art. 2964 c.c.). Nel caso che ci occupa, la ricorrente non è incorsa nel mancato rispetto dei termini previsti per il deposito dei documenti utili al ripescaggio ed è lo stesso Consiglio Federale ad ammetterlo, laddove afferma che la Rende "ha depositato", ma è stata esclusa dal ripescaggio per una motivazione ulteriore relativa alla "mancata conferma di validità" di quei documenti che, giova ribadirlo, non costituisce un onere a carico della società medesima e non è presente nell'elenco dei requisiti utili al beneficio dell'ammissione al campionato.

Dinanzi ad un quadro così delineato - e che nulla ha a che vedere con le conseguenze sulla inottemperanza ad una perentorietà dei termini - non è né giusto né in linea coi principi del movimento sportivo ripercuotere una lacuna normativa o un lapsus calami o una distrazione del legislatore sportivo su di una società che, in ogni caso, pur in presenza di uno stato di assoluta incertezza nel senso innanzi descritto, si è resa parte diligente, provvedendo alla integrazione documentale sebbene, in linea concettuale, a tanto non sarebbe stata neppure tenuta, perché alcun atto formale, comprovante la mancata validità delle prime fidejussioni, le era stato notificato."

27. Anche la pronuncia del Collegio di garanzia, quindi, evidenzia la particolarità della vicenda per cui è contenzioso, illustrando le molteplici ragioni che inducono a valutare favorevolmente l'atteggiamento soggettivo dell'amministratore e rappresentante legale della Società Rende.

28. In definitiva, quindi, il ricorso della Procura Federale deve essere respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina